

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 16/09/2025

## FATTO

Con il ricorso, il cliente afferma quanto segue:

- a seguito di un finanziamento erogato dall'intermediario convenuto si avvedeva di essere stato segnalato in CR, CRIIF e piattaforme creditizie varie per uno sconfino mai avvenuto;
- l'intermediario, nella risposta al reclamo, spiegava che "la scrivente provvedeva ad effettuare la segnalazione in esame. Tuttavia, nel rapporto de quo, non veniva indicata la voce relativa al c.d. "accordato";
- subiva un danno di immagine legato ai diversi ruoli che ricopre come amministratore delegato e rappresentante legale di una S.p.A., nonché come presidente e rappresentante legale di un'associazione di rilievo nazionale;
- l'aspetto più sensibile è stato, tuttavia, l'allarme creato presso le banche con cui ha rapporti aperti per circa € 4.000.000,00 e con cui ha la necessità di intrattenere ulteriori rapporti di finanziamento.

Il ricorrente domanda, quindi, il risarcimento del danno per la somma di € 200.000,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- il ricorso è generico, pretestuoso e privo di fondamento;

- in data 17/12/2024, il ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario convenuto il contratto di finanziamento n. \*54NB dell'importo di € 45.500,00, rimborsabile in 84 rate mensili dell'importo di € 745,00;
- con reclamo del 24/03/2025, il ricorrente lamentava l'illegittima segnalazione del proprio nominativo in CR;
- con comunicazione del 24/04/2025, l'intermediario forniva tempestivo riscontro rappresentando che, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento e dalle linee guida in materia, i finanziamenti di importo superiore ad € 30.000,00 (c.d. soglia di censimento) devono essere segnalati presso la CR;
- per tale ragione l'intermediario ha provveduto ad effettuare il censimento del rapporto;
- a seguito della ricezione del reclamo, l'intermediario provvedeva altresì, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, a rettificare la segnalazione procedendo a indicare la voce c.d. "accordato" accanto all'indicazione dell'importo finanziato, dandone comunicazione al cliente;
- ad oggi non sussiste alcuna segnalazione pregiudizievole in CR con riferimento al finanziamento oggetto del ricorso.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

In sede di ricorso, il cliente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni disposte dall'intermediario in CR, in CRIF e in "piattaforme creditizie varie" per uno sconfino mai avvenuto e asserisce che tali segnalazioni negative gli abbiano causato rilevanti disagi e danni all'immagine, quantificati in € 200.000,00.

Chiede, pertanto, di "sanare il disagio" e risarcire i danni subiti.

Il Collegio rileva, in via assorbente, che la parte ricorrente non ha allegato in atti alcuna visura a comprova dell'esistenza delle segnalazioni negative contestate. Al riguardo si ricorda che, mentre l'intermediario ha ammesso di aver rettificato la segnalazione erronea in CR, nulla ha dedotto in merito a eventuali segnalazioni negative nei SIC la cui esistenza, pertanto, non può ritenersi pacifica.

Secondo l'orientamento di questo Collegio, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle segnalazioni contestate grava sul ricorrente: la mancata produzione delle relative visure non consente al Collegio di verificare il tipo di segnalazione registrata, la data di prima iscrizione e l'attuale sussistenza delle medesime, con conseguente rigetto del ricorso (Cfr. Collegio ABF di Milano n.4198/24 e n. 4281/23). A ciò si aggiunga che la mancata produzione delle visure impedisce di escludere la presenza di segnalazioni negative a carico del ricorrente effettuate da parte di altri intermediari e quindi di ricondurre, in modo univoco, l'asserito "allarme creato presso le Banche" all'erronea segnalazione in CR dell'intermediario convenuto.

Quanto alla domanda risarcitoria, il ricorrente sostiene che l'esistenza di segnalazioni illegittime in CR e nei SIC, da parte dell'intermediario, gli ha cagionato un danno di immagine, nonché un "allarme" presso le banche con cui intrattiene rapporti commerciali e, pertanto, domanda un risarcimento pari a € 200.000,00. A conforto dell'esistenza del danno all'immagine cagionato dalle segnalazioni negative, in sede di repliche rappresenta che la società di cui è socio ha ricevuto un diniego in merito a una richiesta di mutuo dell'importo di € 230.000,00.

Rileva il Collegio come la missiva ricevuta dall'intermediario terzo, agli atti, non consenta di determinare se il diniego di finanziamento ricevuto dalla società di cui il cliente è socio (peraltro minoritario) sia ascrivibile alle segnalazioni eventualmente presenti a suo carico

nei SIC. Inoltre, il ricorrente nulla deduce in merito alla quantificazione dei danni asseritamente patiti.

Al riguardo, si rammenta che il Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 1642 del 2019 ha statuito il seguente principio di diritto: *“Nell’ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al Cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”*.

Nel caso oggetto della presente controversia, il ricorrente non ha provato né la segnalazione negativa in CR e nei SIC – non avendo prodotto agli atti le relative visure – né il danno di cui domanda il risarcimento.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA